



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.68

Seduta del 24/06/2021

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 e approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2021.

L'anno 2021, e questo giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 15:25, nell'aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta aperta di prima convocazione.

Risultano presenti N° 14 Consiglieri ed assenti N° 3 Consiglieri, come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	RAVONI ANNA	x		10	BALZANI SIMONA	x	
2	LUTI FEDERICA	x		11	RIMI MATTEO		x
3	GALARDI MARTINA	x		12	SARTORIO DUCCIO	x	
4	FALLI FABIOLA		x	13	MANZINI TOMMASO	x	
5	TANGANELLI DAVID	x		14	AGLIETTI ANDREA	x	
6	BRANCATO GIUSEPPE	x		15	LIPPI SERENA	x	
7	BERTI MATTEO		x	16	NUTI BARBARA	x	
8	BALDANZI SIMONE	x		17	GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA	x	
9	CIABINI ROBERTO	x					

Risultano assenti giustificati: FALLI FABIOLA, BERTI MATTEO, RIMI MATTEO

Sono presenti gli Assessori: IACOMI STEFANIA, ZETTI IACOPO, CECCHINI GIAN-MARCO, SURIANO SALVATORE

Presiede Dott. Duccio Sartorio in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

resoconto completo del dibattito consiliare è riportato nel separato verbale integrale della seduta, cui si rinvia.

Udito l'Assessore Suriano che illustra l'atto;

Udito l'intervento del Sindaco Anna Ravoni;

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Manzini (astensione);

Udita la dichiarazione di voto contraria della Consigliera Gallego Bressan;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Tanganelli;

Udito il Consigliere Manzini che propone un "fatto personale";

Il Presidente Sartorio provvede a consultare il regolamento: in base all'art. n. 46, "Fatto personale", dà al Consigliere Manzini facoltà di parlare e di rispondere al Consigliere Tanganelli;

Uditi gli interventi del Consigliere Manzini, della Consigliera Gallego Bressan e del Consigliere Tanganelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC); l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la deliberazione ARERA del 24 Novembre 2020 n.493/2020/R/rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a

norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

Visto, inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile....*";

Dato atto che le sopra citate delibere dell' ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Visto altresì che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che il soggetto affidatario dell'intero ciclo dei rifiuti per l'Ambito territoriale di riferimento in cui è situato il Comune di Fiesole è la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Alia), in forza di contratto di servizio stipulato a seguito dell'espletamento di una gara europea;

Considerato che Alia, in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in applicazione del MTR, ha redatto la predisposizione del PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 che ha trasmesso all'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto inoltre che, nel territorio in cui opera il Comune di Fiesole, è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista la deliberazione dell'Assemblea di ATO Toscana Centro del 14 giugno 2021, acquisita agli atti con protocollo n.17601 del 15.6.2021 con cui è stato approvato il PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Gestore (Alia) per l'ambito di riferimento, del quale fa parte il territorio del Comune di Fiesole, per l'anno 2021;

Preso atto che il piano finanziario validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), espone un costo complessivo, già al netto dell'importo di euro di **€ 3.294.101,00**, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto inoltre che:

- il Comune di Fiesole si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 24 settembre 2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;
- con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 31 marzo 2021 ha stabilito di inserire nel piano economico finanziario 2021 in unica soluzione, il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, provvedendo alla copertura del predetto differenziale di Euro 123.166 con il fondo di cui all'art.106 D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 (c.d. "Fondone");

Dato atto che a seguito dell'approvazione del PEF 2021 l'ammontare del conguaglio tariffario (componente RCU) tra il PEF 2020 e il PEF 2019 risulta variato in Euro 237.733, a propria volta assorbente, per trascinarsi, del conguaglio 2018;

Ritenuto pertanto opportuno finanziare il suddetto conguaglio per complessivi Euro 208.445, mediante l'utilizzo della quota residua del c.d. "Fondone", da attuare mediante applicazione della corrispondente componente della parte vincolata del risultato di amministrazione, con la prossima variazione di bilancio utile, come consentito dalla sopra citata norma;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- a) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 28 aprile 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario validato da ATO Toscana Centro e la relativa documentazione, allegati alla presente deliberazione, dovranno essere trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione da parte della stessa, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Vista la nota del Servizio Lavori Pubblici con la quale si confermano le caratteristiche dei servizi attivi nel Comune di Fiesole elencati negli allegati alla relazione di accompagnamento al PEF 2021;

Atteso pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che per l'anno 2021 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta ad € 3.294.101,00;

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della legge 147/2013 che dispone: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”*;

Preso atto che la Città Metropolitana di Firenze con deliberazione del Consiglio Metropolitan del 23/12/2020 n. 110, ha confermato, anche per l'esercizio 2021, al 5% la misura del tributo provinciale per esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sono stati fissati i coefficienti per la determinazione della tariffa e la ripartizione del carico tariffario fra le utenze per l'anno 2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 63 del 24/09/2020, con la quale sono state confermate per il 2020 le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che, il Regolamento TARI all'art.6, comma 6, prevede – conformemente a quanto disposto dalla legge – che, per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto, pertanto, di mantenere invariato per l'anno 2021:

- la ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, con le percentuali pari a 64,77% per le utenze domestiche e 35,23% per le non domestiche, confermandole sulla base delle motivazioni della loro introduzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 27/06/2013 n. 33;

- i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, confermando i valori già applicati nell'anno 2019, riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare per l'anno 2021 la tariffa al metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato B) a seguito di elaborazioni trasmesse al Comune di Fiesole da Alia Servizi Ambientali SpA ed effettuate sulla base della tariffa di riferimento 2021;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), in corso di conversione in legge, con cui è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Ritenuto pertanto di stabilire fin d'ora che l'Amministrazione si avvarrà dello stanziamento che sarà assegnato al Comune e nel contempo di rinviare sui criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui sopra con ulteriore separato provvedimento;

Dato atto che in seguito all'adozione del presente provvedimento occorrerà provvedere ad effettuare le conseguenti e necessarie variazioni al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Dipartimento Risorse;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la proposta di deliberazione in argomento è stata esaminata dalla 4^a Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole a maggioranza, come risulta dal verbale del 23/06/2021;

Con la seguente votazione, riscontrata e proclamata dal Presidente medesimo, espressa in modo palese e per alzata di mano:

- Assenti: n. 03 (Falli, Berti e Rimi);
- Presenti: n. 14;
- Astenuiti: n. 04 (Manzini, Lippi, Aglietti e Nuti);
- Votanti: n. 10;
- Favorevoli: n. 09;
- Contrari: n. 01 (Gallego Bressan)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'approvazione, da parte dell'assemblea di A.T.O. con la deliberazione del 14 giugno 2021, del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e della relativa documentazione, validato da ATO toscana Centro e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegati da 1 a 23 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che la presente deliberazione, preordinata alla fissazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, qualificandosi come presa d'atto, non costituisce implicita accettazione del contenuto della deliberazione dell'Assemblea di A.T.O. del 14 giugno 2021;
- 4) di disporre che la presente deliberazione venga inviata ad ATO Toscana Centro;
- 5) di dare atto che ATO Toscana Centro provvederà a trasmettere il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99, oltre a tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla norma, mediante l'apposita piattaforma online, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- 6) di confermare per l'anno 2021 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali del 64,77% per le utenze domestiche e 35,23% per le utenze non domestiche;
- 7) di confermare per l'anno 2021 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 8) di approvare gli importi unitari delle tariffe riportati nell'allegato B) accluso a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) Di dare atto che con ulteriore separato provvedimento saranno stabiliti i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis");
- 10) di dare atto che in occasione della prima variazione utile verranno effettuate le conseguenti e necessarie variazioni al bilancio di previsione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;
Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con la seguente votazione, riscontrata e proclamata dal Presidente medesimo, espressa in modo palese e per alzata di mano:

- Assenti: n. 03 (Falli, Berti e Rimi);
- Presenti: n. 14;
- Astenuiti: n. 04 (Manzini, Lippi, Aglietti e Nuti);
- Votanti: n. 10;
- Favorevoli: n. 09;

-Contrari: n. 01 (Gallego Bressan)

DELIBERA

11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Dott. Duccio Sartorio

Il Segretario Generale

Dott. Rocco Cassano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.